

CAMERA DEI DEPUTATI N 2115

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GASCO, BOFFARDI INES, GARZIA, MAROLI

Presentata il 13 aprile 1978

Modifiche alla legge 4 luglio 1967, n. 580, sulla disciplina per la lavorazione e il commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la legge 4 luglio 1967, n. 580, il Parlamento ha a suo tempo disposto una nuova disciplina per la lavorazione e il commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari

La legge citata, frutto di lungo e approfondito dibattito nelle Commissioni sanità, industria e agricoltura della Camera e del Senato, si è rivelata sostanzialmente una buona legge, in particolare per quanto concerne il settore della panificazione essa è stata considerata sempre largamente positiva ed a distanza di dieci anni non si può che riconfermare la piena validità delle norme a suo tempo approvate

Tuttavia nel corso di una esperienza decennale è stata constatata l'opportunità di introdurre alcune limitate modifiche agli articoli interessanti la vendita e il trasporto del pane (articoli 24 e 26) attese le specifiche esigenze di una disciplina accurata e precisa per un prodotto a cui necessitano controlli adeguati sotto il profilo igienico-sanitario, si ritiene doveroso proporre di apportare alla normativa vigente alcune opportune rettifiche

Ad esempio per la vendita del pane (articolo 24) mentre si conferma la necessità che essa avvenga esclusivamente tramite esercizi abilitati al commercio ed aventi autorizzazioni specifiche per la voce « pane » si ritiene precisare meglio lo

obbligo della distinta per quanti rivendono pane non prodotto nel proprio forno, si è poi abolito il riferimento alle licenze per tener conto delle normative del commercio

Per la stessa ragione non sembra opportuno mantenere il riferimento ai grissini confezionati all'origine in involucri chiusi e sigillati quando le tabelle merceologiche approvate dal Ministero in data 30 agosto 1971 in forza dell'articolo 37 della legge n. 426 del 1971 hanno incluso la voce « pane » alla tabella n. I e quando l'articolo 53 del regolamento di applicazione emanato il 14 gennaio 1972 ha espressamente chiarito che nella tabella merceologica VII oltre alla pasticceria si deve anche intendere compreso il pane, le paste alimentari, gli sfarinati ed i prodotti comunque preparati derivanti da sfarinati

Pertanto il semplice riferimento generico appare più corretto in quanto con le norme introdotte con la legge n. 426, il grissino confezionato in involucri chiusi può essere venduto da chi è in possesso dell'autorizzazione amministrativa a vendere prodotti compresi nella tabella I e nella tabella VII

Per quanto riguarda invece il trasporto (« su strada ») del pane (articolo 26) dal luogo di produzione a quello di vendita o di consumo, premesso che già attualmente esiste il divieto di vendita ambulante, si palesa l'opportunità di consentire il controllo (anche sanitario) durante il trasporto stesso, attraverso l'apposita distinta e di stabilire norme precise e funzionali contro il pericolo non infrequente di vendita abusiva di pane sotto forma di vendita ambulante, esercitata col pretesto di trasporto di pane a rivenditori autorizzati

Ove i principi disciplinari sopra elencati non concedessero facilità di adeguati controlli, si potrebbero avere — come già

si verificano — forme anche gravi di turbamento sia in campo mercantile e sia con più rilievo in sede igienico sanitaria

I testi degli articoli 24 e 26 attualmente vigenti vengono per comodità riportati qui sotto

« ARTICOLO 24 — La vendita al pubblico del pane di qualsiasi tipo e specie può essere esercitata solo dagli esercizi che abbiano ottenuto la prescritta licenza di commercio, nella quale la voce "pane" sia indicata in modo specifico

Fanno eccezione i grissini confezionati all'origine in involucri chiusi e sigillati e venduti in tali confezioni al consumatore

Le imprese con rivendita di pane non annessa al panificio sono tenute a farsi rilasciare dai produttori una distinta per ogni quantitativo e tipo di pane fornito, con l'indicazione dell'indirizzo della ditta produttrice, della data di consegna, del tipo e della quantità del pane consegnato

Tali distinte debbono essere tenute nella rivendita a disposizione degli agenti di sorveglianza fino ad esaurimento della vendita del pane cui si riferiscono ».

« ARTICOLO 26 — Il trasporto del pane dal luogo di lavorazione all'esercizio di vendita, a pubblici esercizi o a comunità deve essere effettuata in recipienti lavabili e muniti di copertura a chiusura, in modo che il pane risulti al riparo dalla polvere e da ogni altra causa di insudiciamento

È vietata la vendita del pane in forma ambulante e nei pubblici mercati, fatta eccezione per quelli coperti, purché vi siano le garanzie di cui agli articoli precedenti »

Le modifiche proposte che tengono conto della nuova disciplina del commercio sono di lieve entità ma faciliteranno in pratica l'esercizio della vigilanza in questo importante settore dell'interesse dei consumatori e dei produttori

PROPOSTA DI LEGGE

ART 1

L'articolo 24 della legge 4 luglio 1967, n. 580, è sostituito dal seguente

« La vendita al pubblico di pane di qualsiasi tipo e specie può essere esercitata solo dagli esercizi abilitati, in base alle norme sulla disciplina del commercio, alla vendita del prodotto con autorizzazione amministrativa indicante la specifica voce "pane" »

Le ditte che rivendono pane non di loro produzione sono tenute a farsi rilasciare dai produttori una distinta per ogni quantitativo e tipo di pane fornito, con l'indicazione dell'indirizzo della ditta produttrice, della data di consegna, del tipo e della quantità del pane consegnato

Tali distinte devono essere tenute nella rivendita a disposizione degli agenti di sorveglianza fino ad esaurimento della vendita del pane a cui si riferiscono »

ART 2

L'articolo 26 della legge 4 luglio 1967, n. 580, è sostituito dal seguente

« Il trasporto su strada del pane dal luogo di produzione all'esercizio di vendita, a pubblici esercizi o a comunità, deve essere effettuato in recipienti lavabili e muniti di copertura e chiusura, in modo che il pane risulti al riparo dalla polvere e da ogni altra causa di insudiciamento. Durante tale trasporto il pane dovrà essere accompagnato dalla distinta di cui al precedente articolo 24 »

Nel trasporto del pane al domicilio del diretto consumatore è sufficiente indicare sull'involucro la denominazione e l'indirizzo del destinatario, della ditta produttrice e del vettore, se diverso dalla stessa

È vietata la vendita del pane in forma ambulante e nei pubblici mercati, fatta eccezione per quelli coperti, purché vi siano le garanzie di cui agli articoli precedenti »